

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANNUNZIATA, LETTIERI, SQUEGLIA

Disposizioni per l'unificazione al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile ai consumi domestici di gas metano e per la determinazione della base imponibile nella tassazione relativa al gas metano per uso domestico

Presentata il 6 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dai dati disponibili risulta che in Europa le famiglie italiane sono al primo posto per il costo complessivo relativo al consumo domestico di gas metano, con una imposizione fiscale del 20 per cento superiore alla media europea, mentre sono nella media per il costo della materia prima.

Le bollette sul consumo domestico del gas metano nel nostro Paese, oltre ad essere fra le più costose d'Europa sono anche quelle peggio strutturate.

Sebbene siano previsti due distinti tipi di contratti di erogazione del gas metano: per uso cucina e acqua calda (con aliquota IVA al 10 per cento) e per riscaldamento (con aliquota IVA al 20 per cento), di fatto, per entrambi gli usi, l'imposta è unificata a quella più alta del 20 per cento.

Questo perché, per fruire dell'aliquota IVA agevolata, gli utenti dovrebbero fare due distinti contratti di fornitura del gas metano, il primo per i consumi relativi alla cottura dei cibi e alla produzione di acqua calda, il secondo per il riscaldamento. In pratica questa possibilità è vanificata proprio dai costi di una doppia contrattazione e dall'ingombro di due distinti contatori. Così che la maggior parte degli utenti, avendo un solo contatore ad uso promiscuo (cioè unico per qualsiasi tipo di consumo) paga sempre l'aliquota IVA più alta.

Questa aliquota, pari al 20 per cento, e fra le più alte in Europa, inoltre gli italiani pagano anche una «tassa sulla tassa», ovvero l'IVA sulle stesse imposte.

Infatti, in base alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, la

base imponibile per il calcolo dell'IVA è costituita anche da « imposte, dazi, tasse e prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto », vale a dire che il consumatore paga l'IVA anche sulle imposte e sulle tasse che gravano sui consumi di gas metano. Tale balzello, anche se di origine comunitaria, rappresenta una vessazione ingiusta e anomala perpetuata ai danni dei consumatori con il solo scopo di aumentare il prelievo fiscale.

Questa situazione ha determinato la protesta delle associazioni dei consumatori e dei cittadini che con diverse iniziative chiedono, in sostanza, di riformare la struttura tariffaria attuale.

La presente proposta di legge è uno dei modi concreti con i quali si può conseguire tale risultato avendo come obiettivo quello di sanare errori normativi che hanno creato gravi e immotivati danni economici agli utenti.

La proposta di legge vuole anche costituire un elemento di supporto ad analoghe iniziative già in atto per sottolinearne l'urgenza e aumentarne l'efficacia dell'azione.

Con l'articolo 1 si dispone la sostituzione del numero 127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, includendo nei consumi di gas metano cui si applica l'aliquota del 10 per cento anche il riscaldamento ed eliminando il riferimento alla tariffa T1.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, introducendo fra le esclusioni dal computo della base imponibile dell'IVA, nel solo caso dei consumi domestici di gas metano, imposte di produzione e di consumo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Unificazione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui consumi domestici di gas metano).

1. Il numero 127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 127-*bis*) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura dei cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione ».

ART. 2.

(Esclusioni dal computo della base imponibile).

1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

« 5-*bis*) le imposte di produzione e di consumo nonché le addizionali regionali gravanti sulle cessioni di gas metano e di gas di petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati al numero 127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al presente decreto ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0043810